

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Commissione

ECU — Unità di conto europea 1

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione 2

Corte di giustizia

Sentenza della Corte, del 17 febbraio 1981, nella causa 133/80: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana 3

Sentenza della Corte, del 17 febbraio 1981, nella causa 171/80: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana 4

Sentenza della Corte (seconda sezione), del 19 febbraio 1981, nelle cause riunite 122/79 e 123/79: Mirtia Schiavo contro Consiglio delle Comunità europee 5

Sentenza della Corte (seconda sezione), del 19 febbraio 1981, nella causa 104/80 (domanda di pronunzia pregiudiziale presentata dal Sozialgericht dello Schleswig: sig. Kurt Beeck contro Bundesanstalt für Arbeit 5

Sentenza della Corte (seconda sezione), del 19 febbraio 1981, nella causa 130/80 (domanda di pronunzia pregiudiziale del giudice di polizia economica dell'Arrondissementrechtbank di Amsterdam): procedimento penale a carico della Fabriek voor Hoogwaardige Voedingsprodukten Kelderman B.V. 6

Causa 26/81: Ricorso della S.p.A. Oleifici Mediterranei contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 febbraio 1981 7

Causa 27/81: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Cour d'Appel di Versailles, prima sezione, con ordinanza 26 novembre 1980, nella causa: Société anonyme des Établissements Rohr, contro signora Dina Ossberger 8

Causa 35/81: Ricorso del sig. Henri Étienne contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 febbraio 1981 8

(segue)

Sommario (*segue*)

Causa 38/81: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof con ordinanza 29 gennaio 1981, nella causa Effer S.p.A. contro Patentanwalt Dipl. Ing. Hans-Joachim Kantner	9
Causa 39/81: Ricorso della Halyvourgiki Inc. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 febbraio 1981	9
Causa 40/81: Ricorso della Halyvourgia Thessalias S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 febbraio 1981	10
Causa 41/81: Ricorso della Metallurgiki Halyps S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 febbraio 1981	11
Causa 42/81: Ricorso della SIDENOR Steel Products Manufacturing Company S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 febbraio 1981.	12
Causa 43/81: Ricorso della Helleniki Halyvourgia S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 febbraio 1981	12

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾ — UNITÀ DI CONTO EUROPEA ⁽²⁾

11 marzo 1981

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	41,7042	Dollaro USA	1,20068
Marco tedesco	2,54365	Franco svizzero	2,32872
Fiorino olandese	2,81440	Peseta spagnola	103,259
Sterlina inglese	0,541458	Corona svedese	5,55676
Corona danese	7,99415	Corona norvegese	6,47949
Franco francese	5,99801	Dollaro canadese	1,43986
Lira italiana	1231,30	Scudo portoghese	67,8986
Sterlina irlandese	0,696452	Scellino austriaco	17,9382
Dracma greca	61,6551	Marco finlandese	4,88078
		Yen giapponese	249,862

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

⁽²⁾ Decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 18 marzo 1975 e 30 dicembre 1977.

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

[stabiliti il 10 marzo 1981 in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Bastia	2,051	Bordeaux	nessuna quotazione
Béziers	2,293	Nantes	nessuna quotazione
Montpellier	2,283	Bari	1,555
Narbonne	2,292	Cagliari	nessuna quotazione
Nîmes	2,282	Chieti	1,615
Perpignan	2,297	Ravenna (Lugo, Faenza)	1,693
Asti	1,801	Trapani (Alcamo)	1,641
Firenze	1,641	Treviso	1,814
Lecce	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Pescara	1,598	Eraclea	nessuna quotazione
Reggio Emilia	1,943	Patrasso	nessuna quotazione (*)
Treviso	1,749	Prezzo rappresentativo	1,669
Verona (per i vini locali)	1,900		
Eraclea	nessuna quotazione		
Patrasso	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	1,790		<hr/> ECU/hl <hr/>
R II		A II	
Bastia	2,047	Rheinfalz (Oberhaardt)	72,51
Brignoles	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione
Bari	1,987	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
Barletta	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	72,51
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Eraclea	nessuna quotazione		
Patrasso	nessuna quotazione	A III	
Prezzo rappresentativo	2,046	Mosel-Rheingau	nessuna quotazione (*)
	<hr/> ECU/hl <hr/>	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
R III		Prezzo rappresentativo	—
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione		

(*) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

del 17 febbraio 1981

nella causa 133/80: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana ⁽¹⁾

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa 133/80, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Alberto Prozzillo) contro Repubblica italiana (agente: sig. Arnaldo Squillante, assistito dall'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri), causa avente ad oggetto la dichiarazione del fatto che la Repubblica italiana, omettendo di adottare entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 77/62/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ⁽²⁾, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE, la Corte, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore e T. Koopmans, presidenti di sezione; A. O'Keefe, G. Bosco, A. Touffait, O. Due, U. Everling e A. Chloros, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato, il 17 febbraio 1981, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Omettendo di adottare nel termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, «che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture» la Repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo impostole dal trattato.*
2. *Le spese sono poste a carico della convenuta.*

⁽¹⁾ GU n. C 161 dell'1. 7. 1980.

⁽²⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

SENTENZA DELLA CORTE**del 17 febbraio 1981****nella causa 171/80: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana ⁽¹⁾***(Lingua processuale: l'italiano)*

Nella causa 171/80, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Alberto Prozzillo) contro Repubblica italiana (agente: sig. Arnaldo Squillante, assistito dall'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri), causa vertente sulla dichiarazione del fatto che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del trattato CEE, omettendo di adottare entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽²⁾, la Corte, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore e T. Koopmans, presidenti di sezione, A. O'Keefe, G. Bosco, A. Touffait, O. Due, U. Everling e A. Chloros, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato, il 17 febbraio 1981, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Omettendo di adottare nel termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi la Repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo impostole dal trattato.*
2. *Le spese sono poste a carico della convenuta.*

⁽¹⁾ GU n. C 212 del 20. 8. 1980.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 19 febbraio 1981

nelle cause riunite 122/79 e 123/79: **Mirtia Schiavo contro Consiglio delle Comunità europee** (*)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nelle cause riunite 122/79 e 123/79, Mirtia Schiavo (avvocato Rossi) contro Consiglio delle Comunità europee (agente sig. Antonio Sacchetti), aventi ad oggetto:

- la 122/79, l'annullamento della decisione 7/78/CEE, del 30 novembre 1978, pubblicata nel Bollettino mensile del personale delle Comunità europee, n. 158, del gennaio 1979, con cui sono state disposte le promozioni, con decorrenza 1° gennaio 1977, di dipendenti del ruolo linguistico (LA), con esclusione della ricorrente;
- la 123/79, l'annullamento del silenzio-rifiuto con cui il sig. Hommel, segretario generale del Consiglio dei ministri della Comunità europea, ratificava il parere espresso dal Comitato dei rapporti il 28 novembre 1978, contrario all'istanza di revisione del rapporto informativo relativo al periodo 1° novembre 1975 — 31 ottobre 1977, presentata dalla ricorrente il 15 giugno 1978,

la Corte (seconda sezione), composta dai signori: P. Pescatore, presidente di sezione, A. Touffait e O. Due, giudici; avvocato generale: G. Reischl, cancelliere f.f.: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 19 febbraio 1981, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *I ricorsi sono irricevibili.*
2. *La ricorrente sopporterà tutte le spese.*

(*) GU n. C 224 del 6. 9. 1979.

SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 19 febbraio 1981

nella causa 104/80 (domanda di pronunzia pregiudiziale presentata dal Sozialgericht dello Schleswig): **sig. Kurt Beeck contro Bundesanstalt für Arbeit** (*)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 104/80, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Sozialgericht dello Schleswig

(*) GU n. C 96 del 19. 4. 1980.

nella causa dinanzi ad esso pendente fra il sig. Kurt Beeck e la Bundesanstalt für Arbeit, domanda vertente sull'interpretazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971 ⁽¹⁾, e (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 ⁽²⁾, e in particolare delle disposizioni di detti regolamenti che riguardano il diritto agli assegni familiari dei lavoratori frontalieri, la Corte (seconda sezione), composta dai signori: P. Pescatore, presidente di sezione; A. Touffait e O. Due, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 19 febbraio 1981, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73 e 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, il lavoratore frontaliere, residente con la moglie e coi figli in uno Stato membro diverso da quello in cui lavora, acquista in quest'ultimo Stato il diritto agli assegni familiari in forza del diritto comunitario.*
2. *L'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72, emendato, sospende il versamento dei diritti a prestazioni familiari o assegni familiari dovuti a norma delle leggi dello Stato dell'occupazione solo fino a concorrenza dell'importo riscosso, per lo stesso periodo e per lo stesso membro della famiglia, nello Stato di residenza dal coniuge che eserciti un'attività professionale nel territorio di tale Stato.*

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 19 febbraio 1981

nella causa 130/80 (domanda di pronunzia pregiudiziale del giudice di polizia economica dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam): procedimento penale a carico della Fabrik voor Hoogwaardige Voedingsprodukten Kelderman B.V. ⁽¹⁾

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 130/80, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal giudice di polizia economica dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam nel procedimento penale a carico della Fabrik voor Hoogwaardige Voedingsprodukten Kelderman B.V., domanda vertente sull'interpretazione della nozione di misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, di cui all'articolo 30 del trattato CEE, la Corte (seconda sezione), composta dai signori: P. Pescatore, presidente di sezione; A. Touffait e O. Due, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 19 febbraio 1981, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La nozione di «misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione», di cui all'articolo 30 del trattato, va intesa nel senso che rientra in detta disposizione la normativa di uno Stato membro che prescrive che la quantità di materia secca di un pane deve rimanere nell'ambito di un bidente di valori determinati, qualora essa si applichi all'importazione di pane legalmente fabbricato e smerciato in un altro Stato membro.

⁽¹⁾ GU n. C 153 del 21. 6. 1980.

Ricorso della S.p.A. Oleifici Mediterranei contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 febbraio 1981

(Causa 26/81)

Il 13 febbraio 1981 la S.p.A. Oleifici Mediterranei, con sede in Quiliano (Savona) — con l'avv. E. Jakhian, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. E. Arendt, Centre Louvigny, Rue Philippe II, 34/B/IV — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso e accoglierlo, di conseguenza condannare la Comunità economica europea, rappresentata dai propri organi, Consiglio dei ministri e Commissione, a pagare alla ricorrente, come risarcimento dei danni, la somma di 50 629 unità di conto (ECU) come capitale, ed inoltre gli interessi al tasso dell'8 %, dal 4 maggio 1979 fino al giorno della pronunzianda sentenza e
- condannare la Comunità economica europea alle spese.

Mezzi e principali argomenti dedotti:

La Commissione ha commesso un illecito adottando il regolamento n. 884/79. Dovendo adottare provvedimenti transitori relativi all'importazione d'olio d'oliva, in occasione di un ribasso considerevole del prezzo rappresentativo del mercato e del prezzo di entrata, la Commissione si è limitata a stabilire una riduzione corrispondente dei prelievi da applicarsi alle partite di olio d'oliva importate dal 1° aprile 1979 in forza delle licenze chieste anteriormente a detta data ed ha invece omesso di fare altrettanto per le partite d'olio d'oliva importate dal 1° aprile 1979 in forza delle licenze ottenute anteriormente a detta data per l'importazione di una partita d'olio d'oliva pari ad una quantità previamente esportata (procedimento chiamato «ex-im»).

Questa differenza di trattamento fra due situazioni obiettivamente analoghe costituisce un illecito, caratterizzato dalla violazione di norme giuridiche superiori, nella fattispecie del principio generale del diritto della parità di trattamento e di non discriminazione, e del principio del rispetto del legittimo affidamento del cittadino, che valgono nel diritto comunitario. Quest'illecito ha recato alla ricorrente un danno consistente nel minor valore delle partite da essa importate dopo il 1° aprile 1979 in forza di licenze anteriori a tale data, minor valore pari alla riduzione del prezzo rappresentativo del mercato e del prezzo di entrata, riduzione entrata in vigore il 1° aprile 1979. Anche se questi provvedimenti transitori implicassero scelte di politica economica, la differenza fondamentale di trattamento fra due situazioni obiettivamente analoghe costituirebbe un misconoscimento manifesto e una violazione grave dei principi di cui sopra.

Benché il Consiglio non abbia commesso un illecito nel modificare le modalità di funzionamento del mercato dell'olio d'oliva, la mancanza di provvedimenti transitori a favore delle imprese nella situazione della ricorrente ha causato a questo gruppo di cittadini un danno eccezionale che dà loro il diritto al risarcimento basato sull'inosservanza, a loro danno, della parità di fronte agli oneri pubblici ed agli inconvenienti normali della vita associata.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Cour d'Appel di Versailles, prima sezione, con ordinanza 26 novembre 1980, nella causa: Société anonyme des Établissements Rohr, contro signora Dina Ossberger

(Causa 27/81)

Con ordinanza 26 novembre 1980, pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 febbraio 1981, nella causa Société anonyme des Établissements Rohr, di Sarcelles, contro signora Dina Ossberger, di Weissemburg (Repubblica federale di Germania), la Cour d'Appel di Versailles, prima sezione, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se, con riferimento a ciascuna delle versioni della convenzione 27 settembre 1968 di Bruxelles, redatte rispettivamente in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese ed in lingua tedesca ai sensi dell'articolo 68 della convenzione stessa, si debba ritenere che l'articolo 18 della convenzione vieti, nel caso in cui venga sollevata l'eccezione d'incompetenza, di cui tale disposizione fa salva la proponibilità, in modo che il giudice statuisca a titolo definitivo sulla competenza prima di far luogo alla trattazione del merito, di far valere congiuntamente, in via subordinata, le eccezioni relative al merito, oppure se tale articolo permetta (anche se ciò non è ivi precisato), nel sollevare l'eccezione d'incompetenza di cui esso sancisce la proponibilità, di concludere contemporaneamente, ma in via subordinata, sul merito, onde dare al giudice adito la possibilità di pronunziarsi, se necessario, con una sola decisione tanto sul merito quanto sull'eccezione, sull'esempio di quanto espressamente previsto dall'articolo 76 del nuovo Codice di procedura civile francese, con formalità preordinate alla tutela dei diritti della difesa».

Ricorso del sig. Henri Étienne contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 febbraio 1981

(Causa 35/81)

Il 17 febbraio 1981 il sig. Henri Étienne — con l'avvocato domiciliatario Michel Delvaux, del foro di Lussemburgo, con studio ivi, 16 Avenue Marie-Thérèse — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso e accoglierlo in quanto la decisione impugnata rifiuta di riconoscere, per il calcolo dell'equivalente attuariale contemplato dall'articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato VII dello Statuto, la data d'entrata in servizio effettiva del ricorrente come dipendente della Commissione.
- condannare la convenuta alle spese.

Mezzi e principali argomenti dedotti:

Il ricorrente impugna la decisione con cui la Commissione ha fissato il numero di anni da prendere in considerazione in seguito al trasferimento delle spettanze di pensione acquistate dal ricorrente nel Granducato del Lussemburgo. Esso sostiene di essere stato

assunto come dipendente ad un posto previsto in organico e di esser stato iscritto al regime pensioni delle Comunità nell'ottobre del 1958, e che la sua nomina in ruolo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato VIII dello Statuto è quindi avvenuta in questo momento, non già al momento dell'entrata in vigore dello Statuto (1 gennaio 1962).

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof con ordinanza 29 gennaio 1981, nella causa Effer S.p.A. contro Patentanwalt Dipl. Ing. Hans-Joachim Kantner

(Causa 38/81)

Con ordinanza 29 gennaio 1981, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 febbraio 1981, nella causa Effer S.p.A., via C. Bonazzi, 12/14, Castel Maggiore (Bologna) Italia, contro Patentanwalt Dipl. Ing. Hans-Joachim Kantner, Darmstädter Straße 8, Langen (Repubblica federale di Germania), il Bundesgerichtshof (III sezione civile), ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, la seguente questione pregiudiziale:

Se l'attore possa adire il giudice del luogo dell'adempimento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione⁽¹⁾, anche qualora sia controversa l'esistenza del contratto su cui la pretesa processuale si fonda.

⁽¹⁾ Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (GU n. L 299 del 31. 12. 1972, pag. 32, concernente le versioni francese, italiana, olandese e tedesca e GU n. L 304 del 30. 10. 1978, pag. 17, per la versione danese; pag. 36, per la versione inglese; pag. 55, per la versione irlandese).

Ricorso della Halyvourgiki Inc. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 febbraio 1981

(Causa 39/81)

Il 19 febbraio 1981 la Halyvourgiki Inc., con sede in Atene — con l'avvocato domiciliario André Elvinger, del foro di Lussemburgo, con studio ivi, 15, Côte d'Eich — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la decisione in data 19 gennaio 1981 con cui la Commissione delle Comunità europee ha fissato per la ricorrente le quote di produzione d'acciaio contemplate dalle decisioni 2794/80/CECA e 3381/80/CECA che istituiscono regimi di quote di produzione d'acciaio per le imprese siderurgiche;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese di causa.

Mezzi e principali argomenti dedotti:

- Inapplicabilità alle imprese siderurgiche della Repubblica ellenica delle decisioni 2794/80 e 3381/80/CECA: queste decisioni, anteriori alla data d'effetto dell'adesione ellenica ai trattati, non sono atti compiuti dalle istituzioni comunitarie ampliate. D'altro canto, dette decisioni non hanno costituito oggetto di firma o di ratifica in forza degli atti relativi all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, giacchè sono posteriori a detti atti. Esse sono quindi inapplicabili alle imprese greche. Nella denegata ipotesi che dette decisioni abbiano potuto essere adottate nei confronti delle imprese greche, esse sono nulle per quanto le riguarda, non essendo stato seguito il procedimento d'informazione e di consultazione istituito dalle dichiarazioni comuni dell'Atto finale. La decisione 2794/80 è inoltre inapplicabile nei confronti delle imprese greche, data la sua natura, il suo oggetto e le sue modalità.
- In subordine: nullità della decisione che costituisce il fondamento della decisione individuale impugnata, dato che la decisione 2794/80 è nulla per:
 - insufficienza di motivazione o violazione degli articoli 58, primo comma, e 74 del trattato CECA: la decisione 2794/80 non contiene alcun richiamo all'articolo 74 del trattato, mentre nessuna decisione in base all'articolo 58 può essere adottata senza tener conto dell'applicazione eventuale dell'articolo 74;
 - violazione degli articoli 58, primo comma, e 74: è manifesto che non solo la riduzione della produzione nei paesi del mercato comune non consente di per sé di ridurre l'offerta a livello della domanda, ma che anche, e soprattutto a partire dal primo trimestre 1981, di fronte all'insufficienza dei dispositivi tanto unilaterali quanto convenzionali istituiti su altre basi, il solo provvedimento di riduzione della produzione nei paesi del mercato comune deve necessariamente schiudere ai produttori dei paesi terzi una parte ancora maggiore di questo mercato;
 - violazione dell'articolo 58, secondo comma: qualsiasi disposizione la quale, per le imprese che hanno tutti gli impianti posteriori al 1974, basa le quote sulla produzione effettiva durante il periodo di riferimento, anzichè basarle sulla capacità produttiva, si risolve in una discriminazione.

Ricorso della Halyvourgia Thessalias S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 febbraio 1981

(Causa 40/81)

Il 19 febbraio 1981 la Halyvourgia Thessalias S.A., con sede al Pireo — con l'avvocato domiciliatario André Elvinger, del foro di Lussemburgo, con studio ivi, 15, Côte d'Eich —

ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la decisione in data 26 gennaio 1981 con cui la Commissione delle Comunità europee ha fissato per la ricorrente le quote di produzione d'acciaio contemplate dalle decisioni 2794/80/CECA e 3381/80/CECA che istituiscono regimi di quote di produzione d'acciaio per le imprese siderurgiche;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese di causa.

I mezzi e i principali argomenti dedotti sono identici a quelli della causa 39/81.

**Ricorso della Metallurgiki Halyps S.A. contro la Commissione delle Comunità europee,
presentato il 19 febbraio 1981**

(Causa 41/81)

Il 19 febbraio 1981 la Metallurgiki Halyps S.A., con sede in Atene — con l'avvocato domiciliatario André Elvinger, del foro di Lussemburgo, con studio ivi, 15, Côte d'Eich — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la decisione in data 3 febbraio 1981 con cui la Commissione delle Comunità europee ha fissato per la ricorrente le quote di produzione d'acciaio contemplate dalle decisioni 2794/80/CECA e 3381/80/CECA che istituiscono regimi di quote di produzione d'acciaio per le imprese siderurgiche;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese di causa.

I mezzi e i principali argomenti dedotti sono identici a quelli della causa 39/81.

Ricorso della «SIDENOR» Steel Products Manufacturing Company S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 febbraio 1981

(Causa 42/81)

Il 19 febbraio 1981 la «SIDENOR» Steel Products Manufacturing Company S.A., con sede in Atene — con l'avvocato domiciliatario André Elvinger, del foro di Lussemburgo, con studio ivi, 15, Côte d'Eich — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la decisione in data 20 gennaio 1981 con cui la Commissione delle Comunità europee ha fissato per la ricorrente le quote di produzione d'acciaio contemplate dalle decisioni 2794/80/CECA e 3381/80/CECA che istituiscono regimi di quote di produzione d'acciaio per le imprese siderurgiche;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese di causa.

I mezzi e i principali argomenti dedotti sono identici a quelli della causa 39/81.

Ricorso della Helleniki Halyvourgia S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 febbraio 1981

(Causa 43/81)

Il 19 febbraio 1981 la Helleniki Halyvourgia S.A., con sede al Pireo — con l'avvocato domiciliatario André Elvinger, del foro di Lussemburgo, con studio ivi, 15, Côte d'Eich — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la decisione in data 20 gennaio 1981 con cui la Commissione delle Comunità europee ha fissato per la ricorrente le quote di produzione d'acciaio contemplate dalle decisioni 2794/80/CECA e 3381/80/CECA che istituiscono regimi di quote di produzione d'acciaio per le imprese siderurgiche;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese di causa.

I mezzi e i principali argomenti dedotti sono identici a quelli della causa 39/81.
